

venga trasmessa al Gestore tutta la documentazione prevista dai commi precedenti. I soggetti richiedenti decadono dalla garanzia qualora non trasmettano le integrazioni documentali eventualmente richieste dal Gestore, ovvero non ne giustifichino la mancata produzione, entro il termine perentorio di sei mesi.

7. Entro centottanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, rispettivamente, in acconto o a titolo definitivo, nella misura massima deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo.

8. I soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.

Art. 10.

Perdita liquidabile

1. La perdita liquidabile viene rilevata, con riferimento al momento dell'avvio delle procedure di recupero identificato nel primo atto di cui all'art. 9, comma 1, sulla base delle rate scadute e non pagate, della residua quota di capitale a scadere e degli interessi di mora contrattualmente previsti.

2. Sull'ammontare dell'esposizione così determinata, al netto di eventuali somme erogate in acconto o recuperate in sede legale, si applica l'interesse di mora calcolato al tasso legale vigente tempo per tempo fino alla data di conclusione delle azioni di recupero o di dichiarata irrecoverabilità del credito da parte dei soggetti richiedenti e comunque non oltre dieci anni dall'avvio delle azioni.

Art. 11.

Variazioni

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il termine di sei mesi, pena l'inefficacia della garanzia, eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui siano venuti a conoscenza.

2. In particolare, ai fini dell'efficacia della garanzia, per ogni operazione ammessa, i soggetti richiedenti devono chiedere il preventivo assenso del Gestore per la variazione:

- a) della titolarità del soggetto beneficiario;
- b) della durata e delle altre condizioni del finanziamento;
- c) delle finalità dell'investimento inizialmente previste;
- d) delle garanzie che assistono l'operazione.

Art. 12.

Relazioni periodiche sullo stato delle azioni e dei recuperi

1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi incluse quelle riferite a garanzie già concesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti richiedenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano al Gestore, pena l'inefficacia della garanzia, una relazione sullo stato delle azioni e dei recuperi riferita all'anno precedente e una valutazione sulle probabilità di recupero del credito, condotta anche sulla base delle previsioni degli organi delle procedure concorsuali circa eventuali riparti dei crediti ammessi.

Capo IV

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI TERMINI E DEI TASSI DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE NUOVE OPERAZIONI, NONCHÉ AI PROCEDIMENTI IN CORSO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE SU GARANZIE GIÀ CONCESSE

Art. 13.

Misure di contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale

1. Per le nuove operazioni, nonché per quelle già ammesse alla garanzia del Fondo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accelerare i termini dei procedimenti di liquidazione delle perdite derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi ed altri accessori, oneri e spese, ancorché le procedure di recupero non siano concluse, il Gestore, decorsi dieci anni dal primo inadempimento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Fondo, propone ai soggetti richiedenti una definizione in via transattiva delle posizioni in essere, prevedendo una percentuale da liquidare, a titolo definitivo, sulla base dell'esposizione dichiarata dai soggetti richiedenti e risultante da idonea documentazione.

2. La percentuale che il Gestore può proporre per la definizione della perdita non potrà essere superiore al 70 per cento dell'esposizione di cui al comma 1, al netto di quanto già eventualmente recuperato.

3. Le richieste di liquidazione della perdita presentate dai soggetti richiedenti a fronte della formale adesione alla definizione transattiva di cui al precedente comma 1, sono istruite dal Gestore e liquidate prioritariamente, tenuto conto delle somme già corrisposte a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.

4. Qualora i soggetti richiedenti non abbiano comunicato al Gestore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, la loro adesione alla proposta di definizione della perdita di cui al comma 1, sulla stessa perdita non sono riconosciuti ulteriori interessi.

